

L'avv. (omissis), con richiesta di parere deontologico protocollata in data 18 marzo 2021, ha domandato se sia compatibile la professione di avvocato con la qualità di componente non retribuito di un consiglio direttivo di una ONLUS.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia, Disciplina, Massimario

OSSERVA

L'art. 6 c.d.f. ("Dovere di evitare incompatibilità") dispone che l'avvocato debba sia "evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo", sia non svolgere "attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense".

L'art. 18 l. 247/2012 stabilisce inoltre l'incompatibilità della professione di avvocato "con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui", nonché "con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite" e "con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione". Deve essere poi richiamato il parere 28 marzo 2012 n. 5 del C.N.F., in cui è stato evidenziato che, in virtù di quanto stabilito dall'art. 10 del d.lgs. n. 460/1997, avente ad oggetto la disciplina tributaria delle ONLUS, "pare pacifico.. che le ONLUS possano svolgere attività commerciale ed in tal senso si sono pronunciate anche le S.U. della Suprema Corte con la sentenza n. 24883 del 2008, secondo la quale lo svolgimento di attività remunerata non è incompatibile con i fini di solidarietà di una ONLUS"; pertanto, continua il C.N.F., "si deve ritenere che l'esercizio della professione forense sia incompatibile.. con la carica di Presidente di una associazione non lucrativa (ONLUS), qualora, ovviamente, le relative funzioni non siano di mera rappresentanza ma consentano l'esercizio di poteri gestionali".

Ebbene, detto che tale parere è stato redatto antecedentemente all'entrata in vigore della nuova legge professionale, che vieta "l'esercizio di impresa commerciale" e non "l'esercizio del commercio", come faceva invece quella precedente, deve essere

evidenziato che è pacificamente riconosciuto in giurisprudenza che le ONLUS possano svolgere anche attività commerciale intesa come tipica attività d'impresa.

Al riguardo, giova richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 13 dicembre 2017 n. 29886, ovvero che affinché un'associazione non debba essere qualificata quale impresa commerciale sia necessario che "l'attività in concreto esercitata non abbia avuto carattere commerciale, in via esclusiva o principale, e inoltre, in presenza di un'attività commerciale di tipo non prevalente, che la stessa sia in rapporto di strumentalità diretta e immediata con quei fini".

Da ciò può pertanto dedursi un'incompatibilità tra l'esercizio della professione forense ed il ruolo di componente di un consiglio direttivo di una ONLUS ogniqualvolta tale incarico attribuisca all'avvocato un potere gestorio, a condizione, come visto, che l'attività commerciale esercitata dalla ONLUS sia prevalente o, se non prevalente, non si limiti a perseguire il mero procacciamento dei mezzi economici occorrenti al raggiungimento dei propri fini.

Al tempo stesso, in considerazione della responsabilità ex art. 38 c.c. ("per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione"), l'esercizio della professione forense risulterà incompatibile anche con il semplice agire in nome e per conto di una ONLUS la cui attività commerciale sia prevalente o, se non prevalente, non si limiti a perseguire il mero procacciamento dei mezzi economici occorrenti al raggiungimento dei propri fini.

Alla luce di quanto sopra osservato si

RITIENE

che, facendo riferimento ai principi ed alle norme sopra richiamate, l'avv. (omissis) possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta al quesito formulato.

Parole/frasi chiave: art. **6 CDF**; art. **18 L.p.**: componente C.D. onlus - compatibilità - limiti